

	COMUNE DI CHIAVARI	
	Città Metropolitana di Genova	marca da bollo € 16,00
	RACCOLTA N. ____/202_	
	CONTRATTO DI CONCESSIONE AD USO GRATUITO PER LA	
	CONDUZIONE E LA GESTIONE DI UN ORTO URBANO, SU AREA DI	
	PROPRIETÀ COMUNALE IN LOCALITÀ CAPERANA.	
	L'anno duemilaventi____ (202_), il giorno	
	del mese di ()	
	TRA	
	La dott.ssa Marta Bassi, nata a XXXX il X.X.XXXX Dirigente del Settore 2	
	– Affari Generali del Comune di Chiavari, domiciliata presso la sede	
	comunale, la quale dichiara di intervenire, ai sensi dell'articolo 107 - del	
	Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto	
	Legislativo n. 267 / 2000 ed ai sensi dei Decreti Sindacali n. 23/2022 e	
	3/2025 non in proprio ma in nome e per conto esclusivo dell'Ente suddetto	
	che per la sua citata qualifica rappresenta (Codice Fiscale 00592160105 e	
	Partita I.V.A. numero 00170160998)	
	e	
	il/la Sig./Sig.ra _____, nato/a a ____ () il _____, residente in	
	_____, in Via _____, n° ____, c.f.n. _____, in proprio / in	
	qualità di _____ di seguito indicato anche come	
	“Concessionario”, si conviene e si sottoscrive quanto segue	
	Art. 1 - Oggetto	
	La dott.ssa Marta Bassi CONCEDE in uso gratuito al Sig./Sig.ra	
	_____, che accetta in qualità di definitivo assegnatario,	

Articolo 3 – Esclusività

L'orto deve essere coltivato direttamente e con continuità dal concessionario e non può né essere ceduto, né dato in affitto, né trasmesso per successione.

Per documentati motivi di salute e per brevi assenze, la coltivazione può essere temporaneamente affidata a persona di fiducia del concessionario per un periodo massimo di sei mesi dandone tempestiva comunicazione al Comune pena la decadenza.

Articolo 4 – Obblighi del concessionario

Il concessionario è obbligato a:

- rispettare le disposizioni del Piano Comunale di Protezione Civile vigente ed eventuali ordinanze;
- contribuire alla manutenzione e pulizia delle parti comuni, alla periodica regolarizzazione ed all'innaffiamento;
- curare l'ordine, la buona sistemazione e la pulizia del proprio orto per il quale non è ammesso l'incolto, affinché l'incuria non pregiudichi gli appezzamenti confinanti;
- non alterare in alcun modo il perimetro e la fisionomia del proprio orto;
- mantenere il terreno alle medesime quote altimetriche;
- accettare e rispettare le norme del presente contratto nonché i “*Criteri di comportamento per la conduzione degli orti urbani*” contenuti nel modulo consegnato in sede di sottoscrizione del contratto;
- vigilare sull'insieme degli orti segnalando all'ufficio comunale competente ogni eventuale anomalia.

Articolo 5 - Coltivazioni

È consentita la coltivazione esclusivamente di ortaggi, piccoli frutti e fiori.

	La produzione ricavata <u>non potrà essere oggetto di attività commerciale</u> ,	
	ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di produzione per uso proprio,	
	pena l'immediata decadenza della concessione.	
	I residui vegetali che si intendono trasformare in compost dovranno essere	
	depositati in apposite compostiere o interrati nel proprio orto, non devono	
	creare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria) sul contesto urbano	
	o verso gli altri orti.	
	<i>Articolo 6 – Altre costruzioni</i>	
	La costruzione di qualsiasi manufatto è assolutamente vietata e, qualora	
	accertata, comporta la revoca della concessione. Sono fatte salve le	
	prescrizioni di cui ai “Criteri di comportamento per la conduzione degli orti	
	urbani”.	
	È vietata la pavimentazione e l'edificazione di qualunque elemento o	
	qualsiasi modifica all'assetto dell'area, pena la revoca della concessione.	
	<i>Articolo 7 - Facoltà</i>	
	L'assegnatario potrà provvedere in autonomia e nel rispetto delle normative	
	vigenti ad ottenere apposito allaccio idrico.	
	<i>Articolo 8 - Divieti</i>	
	È vietato:	
	- affittare o dare in uso a terzi l'orto avuto in concessione;	
	- allevare e/o tenere in custodia animali nell'orto;	
	-tenere nell'orto depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dello	
	stesso (legnami, inerti, ecc.);	
	- effettuare allacciamenti alla rete elettrica;	
	- scaricare materiali inquinanti e rifiuti internamente ed attorno all'orto;	

	- accendere fuochi di qualsiasi genere, pertanto è vietato bruciare stoppie e rifiuti;	
	- superare l'altezza di mt 1,80 con eventuali paletti di sostegno delle coltivazioni;	
	- occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi;	marca da bollo € 16,00
	- installare nelle parti comuni e negli orti stessi, bombole di gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi altro impianto;	
	- utilizzare e/o depositare nell'area sostanze antiparassitarie pericolose per la salute pubblica o prodotti erbicidi di qualsiasi tipo e, in base alla normativa vigente, tutti quelli liquidi, solidi e gassosi che prevedano il possesso dell'apposito patentino;	
	- l'ingresso agli orti a persone estranee se non accompagnate da un concessionario;	
	- recare disturbo al vicinato con rumori eccessivi di qualsiasi natura.	
	Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo comporteranno l'immediata decadenza dell'assegnazione.	
	Articolo 9 - Vigilanza	
	Il controllo sulla corretta gestione dell'orto da parte del concessionario e sul rispetto dei divieti sopra evidenziati è a carico del Comune.	
	Il concessionario deve consentire l'accesso ai funzionari del Comune per effettuare le opportune verifiche e garantire collaborazione mediante controllo partecipativo fornendo dati ed informazioni in suo possesso.	
	Il concessionario ha l'obbligo di vigilare e segnalare agli Uffici Comunali eventuali anomalie, abusi, danni e quant'altro dovesse verificarsi all'interno dei lotti.	

Articolo 10 – Manodopera retribuita e concessione a terzi

L'assegnatario non potrà avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno, né concedere a terzi il terreno pena la revoca della concessione.

Articolo 11 – Revoca del Comune

Il Comune di Chiavari si riserva la facoltà di revocare unilateralmente la concessione dell'area, mediante lettera raccomandata AR e con un preavviso di quindici giorni, nei seguenti casi:

- utilizzo improprio dell'area;
- costruzione o posizionamento nell'area di manufatti o costruzioni di qualsiasi natura, fatto salvo quanto consentito nelle previsioni di cui ai "Criteri di comportamento per la conduzione degli orti urbani";
- danneggiamento od incuria nel mantenimento dell'area e della recinzione;
- detenzione e ricovero anche provvisorio di animali da cortile, cani e gatti.
- non utilizzo diretto dell'area;
- decadenza dei requisiti previsti dall'art. 2 dell'Avviso Pubblico per l'assegnazione;
- inosservanza delle disposizioni del presente atto.

L'assegnazione dell'area potrà inoltre essere revocata per motivi di carattere generale definiti dall'Amministrazione Comunale quali la necessità di utilizzare l'area per altri scopi, variazione dello strumento urbanistico o altro pubblico interesse. L'area revocata o rilasciata rientra nella disponibilità comunale.

In caso di revoca il soggetto interessato non potrà presentare nuova domanda per assegnazione.

Articolo 12 – Responsabilità, furto, danni e infortuni

Per tutta la durata della concessione il concessionario sarà considerato, a termini di legge, consegnatario responsabile e custode dell'orto oggetto della concessione che dovrà quindi essere mantenuto in buono stato a sua cura e spese.

Il concessionario è tenuto a risarcire qualunque danno arrecato sia all'appezzamento assegnato che alle parti comuni, per colpa o negligenza e a rimborsare all'Amministrazione Comunale eventuali spese sostenute per il ripristino.

Il Comune di Chiavari non risponderà per furti, atti vandalici, danni di qualsivoglia natura, infortuni o incidenti, interruzione di servizi che si possano verificare sull'area destinata ad orti urbani e/o in conseguenza dell'attività condotta dagli assegnatari sull'area medesima, manlevandosi da ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni a persone e/o cose nonché all'ambiente che possano derivare dalla gestione dell'orto urbano.

Articolo 13 – Riconsegna dell'area

In ogni caso di revoca, decadenza, o termine della assegnazione e, comunque, al termine del contratto, il concessionario dovrà restituire l'area al Comune libera e sgombera da cose e/o persone, eventuali attrezzature, rifiuti ed in buono stato di manutenzione. Le spese per l'eventuale sgombero e/o smaltimento di attrezzature e/o rifiuti saranno poste ad esclusivo carico del soggetto uscente.

Articolo 14 – Norme finali e di rinvio

	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si applicano le	
	norme di legge vigenti in materia in quanto compatibili, le disposizioni	
	impartite dalla Pubblica Amministrazione nonché le disposizioni contenute	
	nell'Avviso Pubblico.	
	È in ogni caso esclusa, trattandosi di contratto di concessione, l'applicazione	
	delle norme relative ai contratti di locazione.	
	Articolo 15 – Elezione di domicilio	
	Il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio legale in _____,	
	con invio delle comunicazioni al seguente indirizzo:	
	_____.	
	Articolo 16 – Controversie	
	Per qualsiasi controversia relativa al presente rapporto di concessione di bene	
	pubblico, insorta tra le parti – ove la giurisdizione non spetti al giudice	
	amministrativo – è competente in via esclusiva il Foro di Genova.	
	Articolo 17 – Protezione dei dati	
	Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento	
	generale sulla protezione dei dati - i dati personali forniti saranno raccolti dal	
	Comune di Chiavari per le finalità di gestione del presente contratto e saranno	
	trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo	
	necessario agli adempimenti relativi all'esecuzione del contratto. Le	
	medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni	
	pubbliche per l'assolvimento di obblighi di legge. L'interessato è titolare dei	
	diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato	
	regolamento. Il titolare del trattamento è il Comune di Chiavari, con sede in	
	Piazza N.S. dell'Orto, 1, 16043 Chiavari. Il Responsabile della Protezione dei	

